

Atto n. 260/2024



# COMUNE DI SGURGOLA

Provincia di Frosinone

Centralino  
0775-7458110

UFFICIO del SINCACO  
Via Roma n. 6

## ORDINANZA SINDACALE

N. 23 del 05 giugno 2024

**Oggetto:** ORDINANZA SINDACALE PER IL TAGLIO DELLE SIEPI STRADALI E DELLE FRONDE DEGLI ALBERI COMPRESA LA PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE PRIVATE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SGURGOLA PER LA SALVAGUARDIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DE

Richiamata l'Ordinanza N. 04/2011 del 15/06/2011

Richiamata l'Ordinanza N. 17/2014 del 16/07/2014

Richiamata l'Ordinanza N. 07/2015 del 09/06/2015

**PREMESSO** che l'art.29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) prevede:

“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”- l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

**RILEVATO** che ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e ad altezza inferiore ai 4,50 metri, invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica e copertura dei punti luce;

**CHE** pertanto tale incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, strade comunali o vicinali di uso pubblico può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;

**DATO ATTO** che il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”;

**RISCONTRATO** che su numerose aree di proprietà privata, vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono di rifiuti vari che, oltre ad essere indecorosi, possono divenire potenzialmente e facilmente infiammabili;

**CONSIDERATO** inoltre che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;

**RITENUTO** necessario adottare provvedimenti urgenti alla tutela della circolazione stradale, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale, degli immobili, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

**VISTO** il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495 e s.m.i.;

**VISTI** gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

**ACCERTATO** che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia è responsabile delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

**RAVVISATA** la necessità di tutelare la circolazione stradale le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta;

**RICHIAMATO** l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferisce al Sindaco la potestà di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

## **ORDINA**

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali):

- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, o coprono i punti luce, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.;
- di provvedere alla manutenzione dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia,

## **AVVERTE**

- che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno 2024 e successivi, entro **15 (quindici)** giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- che i trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 25,00 ad Euro 500,00**;
- che, sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
- che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente;
- che, avendo la presente effetto continuativo, i destinatari dovranno provvedere a ripetere l'operazione di potatura ogni qualvolta la stessa si renderà necessaria, al fine di continuare al mantenimento dell'ordine, della pulizia e sicurezza stradale;
- che gli Agenti del Servizio di Polizia Locale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

## **DISPONE**

inoltre che copia della presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune e divulgata su tutto il territorio comunale e trasmessa, per quanto di competenza:

- al Comando del Servizio di Polizia Locale;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali;

**Contro la presente ordinanza sono ammissibili:**

- ricorso al Prefetto entro 30 giorni; ovvero
- ricorso al T.A.R. del Lazio, entro 60 giorni; ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Sgurgola li, 05 giugno 2024

